

DELIBERAZIONE N. 118/2009

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA ATO 5, HERA S.P.A. E IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER LA REALIZZAZIONE DELLA DEVIAZIONE DEL CANALE FOGGIA NUOVA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO).

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT.N. 4779

VERBALE N. 35/D

Estratto dal verbale della riunione della Deputazione Amm.va  
del  
22 settembre 2009

In Bologna, il giorno 22 settembre 2009 alle ore 15.30 in una sala della sede consorziale si è riunita la Deputazione Amministrativa, convocata con raccomandata del 14 settembre 2009, prot.n. 4640, per trattare il seguente:

*ORDINE del GIORNO*

- - -  
o m i s s i s  
- - -

All'appello i Signori:

1. TAMBURINI DOTT.GIOVANNI	Presidente	PRESENTE
2. CAZZANI DOTT. GIUSEPPE	Vice Presidente Pianura	PRESENTE
3. VITALI GIORGIO	Vice Presidente Montagna	PRESENTE
4. BONFIGLIOLI VENANZIO	Deputato Pianura	PRESENTE
5. CAVRINI DOTT. PIERO	Deputato Pianura	PRESENTE
6. MACCAFERRI GUIDO	Deputato Pianura	PRESENTE
7. MAZZOLI LUIGI	Deputato Montagna	PRESENTE
8. PARISINI PROF.PAOLO	Deputato Montagna	PRESENTE
9. PASSARINI NADIA	Deputato Pianura	ASSENTE
10. TURRINI ASTRO	Deputato Montagna	PRESENTE
11. ZECCARDI STEFANO	Deputato Pianura	PRESENTE

- - -

Sono presenti inoltre il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Marco Lelli ed il componente effettivo dott. Claudio Solferini.

- - -

Assume la presidenza della riunione il Presidente dott. Giovanni Tamburini.

Il Direttore Generale dott. Agostino Parigi, nella sua veste di Direttore dell'Area Amministrativa, assume le funzioni di Segretario verbalizzante assistito dal Capo Ufficio Segreteria e Affari Generali avv. Stefano Salerno.

Il dott. Tamburini, constatata la legale validità della riunione a termini di Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita la Deputazione Amministrativa a nominare due Scrutatori.

Vengono indicati i Signori: prof. Paolo Parisini e sig. Stefano Zeccardi che dichiarano di accettare l'incarico.

- - -

Sono inoltre presenti il Vice Direttore Generale dott. Paolo Pini, il Direttore dell'Area Progettazione e Opere ing. Piero Puppini e la Direttrice dell'Area Pianificazione ed Esercizio ing. Francesca Dallabetta.

- - -

Si passa quindi a trattare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

- - -

o m i s s i s

- - -

## DELIBERAZIONE N. 118/2009

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA ATO 5, HERA S.P.A. E IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER LA REALIZZAZIONE DELLA DEVIAZIONE DEL CANALE FOGGIA NUOVA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO).

### LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**Richiamati** i contenuti della deliberazione n. 105/2008, verb.n. 25/D del 4 settembre 2009, con la quale la Deputazione Amministrativa del Consorzio approvava lo schema della Convenzione tra il Consorzio, l'Agazia ATO 5 ed HERA S.p.A. per la realizzazione della deviazione del Canale Foggia Nuova in territorio del Comune di Granarolo;

**preso atto** che da successivi incontri avvenuti tra i tecnici dei summenzionati Enti, ed in ragione altresì dello studio di fattibilità realizzato dal preposto Ufficio Tecnico Consortile, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al testo dello schema stesso;

**considerato** che, in dettaglio, tali modifiche specificano in modo inequivocabile come l'importo complessivo a carico di ATO 5, pari ad € 1.418.000,00 attenga, esclusivamente, al rimborso degli oneri che il Consorzio sosterrà per la realizzazione del BY-pass del Canale Foggia Nuova, e per l'adeguamento idraulico dello scolo Granarolo, e non anche per oneri relativi a lavori non differibili che dovranno essere realizzati al fine di adeguare il sistema idraulico di cui trattasi alle nuove urbanizzazioni previste ed in parte in fase di realizzazione;

**ritenuto** condivisibili le specificazioni ed i chiarimenti di cui sopra;

**dopo** scambio di idee;

**all'unanimità**,

d e l i b e r a

**di approvare** il nuovo schema della Convenzione tra l'Agazia ATO 5, HERA S.p.a. ed il Consorzio della Bonifica Renana per la realizzazione della deviazione del Canale Foggia Nuova in territorio del Comune di Granarolo dell'Emilia che si allega alla presente per renderla parte integrante;

**di autorizzare** in caso di propria assenza i due Vicepresidenti, a sottoscrivere l'atto stesso, anche disgiuntamente tra loro.

- - -  
o m i s s i s  
- - -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI  
(prof. Paolo Parisini)

(sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA  
Segretario  
(dott. Agostino Parigi)

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA DEVIAZIONE DEL CANALE  
FOGGIA NUOVA NEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA**

L'anno 2009, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_,

TRA

- l'Autorità d'ambito di Bologna, codice fiscale 91311890379, con sede in Bologna, via Zamboni n. 13, di seguito denominato "Autorità", qui rappresentata da Marco Morselli, il quale interviene nella presente scrittura esclusivamente nella sua qualità di Direttore, e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede operativa dell'Autorità a Bologna in via San Donato 82;
- il Consorzio della Bonifica Renana, codice fiscale 03746200371, con sede in Bologna, via S. Stefano 56, di seguito denominato "Renana", qui rappresentato da Giovanni Tamburini, il quale interviene nella presente scrittura esclusivamente nella sua qualità di Presidente, a ciò autorizzato con deliberazione della Deputazione amministrativa n. 105/2008 verbale n°25/D del 4 settembre 2008, e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale;
- Hera s.p.a., codice fiscale e partita I.V.A. 04245520376, con sede in Bologna, viale Berti Pichat 2/4, di seguito denominato "Gestore", qui rappresentata da Maurizio Chiarini, il quale interviene alla presente scrittura esclusivamente nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società medesima, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede legale.

PREMESSO

- che in data 14 gennaio 2002 è stata costituita - con atto rep. n. 45837, fasc. n. 16411 Studio notarile Stame e Zerbini - l'Agenzia prevista dalla legge Regione Emilia Romagna 25/99 denominata "Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna" nel seguito ATO 5, alla quale competono le funzioni indicate dalla L.R. 25/99 e ss.mm.ii. ed in particolare l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi e l'instaurazione dei relativi rapporti, nonché le funzioni di pianificazione per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse idriche del territorio;

- che in data 20 dicembre 2004 è stata sottoscritta la “CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L’AGENZIA D’AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ART. 11 COMMA 2° L.N. 36/1994 E ART. 14 COMMA 1° L.R. N. 25/99 COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 1/2003)” che individua Hera s.p.a. quale gestore del servizio idrico integrato su tutto il territorio dell’Agenzia con esclusione dei Comuni di Crevalcore e Sant’Agata Bolognese ed Hera Bologna S.r.l. quale Società operativa indicata come effettiva esecutrice delle attività previste dalla convenzione nella porzione di territorio d’Ambito cui appartiene il Comune;
- che nel corso dell’anno 2003 è stato segnalato ad ATO 5 l’uso del tratto del canale Foggia Nuova, che attraversa il centro abitato di Granarolo dell’Emilia al di sotto della via San Donato, sia come canale di bonifica sia come scolo fognario;
- che il canale Foggia Nuova è un canale demaniale in gestione alla Renana;
- che il manufatto ha caratteristiche tecniche tali da poter essere utilizzato come condotta fognaria con interventi di adeguamento limitati alla separazione delle sole acque pluviali dalle acque reflue;
- che il costo di realizzazione di un nuovo condotto fognario nella medesima sede stradale provinciale comporterebbe difficoltà realizzative consistenti, difetti di funzionalità e costi elevati a carico della tariffa del servizio idrico integrato, come evidenziato dal progetto redatto dal Gestore;
- che per i motivi suddetti si è convenuto di utilizzare il tratto tombato del canale di cui sopra esclusivamente come pubblica fognatura;
- che tale decisione implica la necessità di realizzare una deviazione del canale al fine di garantirne la continuità idraulica da monte a valle, mediante la costruzione di un by-pass;
- che a seguito di tale realizzazione la Renana procederà al declassamento del tratto di canale Foggia Nuova suddetto a fognatura pubblica, con conseguente acquisizione da parte del Comune di Granarolo secondo le procedure ritenute più idonee dalle parti;
- che ATO 5 ha inserito nel proprio Piano d’ambito la realizzazione del suddetto by-pass, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato;
- che con deliberazione n. 1 del 19 aprile 2006 l’Assemblea di ATO 5 ha approvato il piano degli investimenti per l’anno 2006, che contiene la realizzazione del suddetto by-pass;

- che con deliberazione n. 9 del 22 dicembre 2008 l'Assemblea di ATO 5 ha approvato lo schema del piano degli investimenti per il quinquennio 2008-2012, che conferma il progetto di realizzazione del suddetto by-pass;
- che dal 1 luglio 2009, per effetto della legge regionale n° 10 del 2008, l'ATO 5 è stata soppressa e ad essa è subentrata, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, l'Autorità d'Ambito di Bologna;
- che la Renana, ente di diritto pubblico ai sensi della legge Regione Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42, svolge compiti di progettazione, costruzione, esercizio, sorveglianza e manutenzione di opere, impianti e infrastrutture finalizzati alla difesa del suolo, allo sviluppo equilibrato del territorio, nonché alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, con particolare riferimento a quelle idriche;
- che gli articoli 30 e 34 del citato decreto legislativo 267/2000, coordinati con l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, prevedono la possibilità di realizzare accordi di programma e convenzioni tra Enti locali ed altri soggetti pubblici per l'attuazione di opere e interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata degli Enti pubblici interessati.

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA**

### **QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 - Oggetto**

Oggetto della convenzione è la realizzazione del nuovo tratto di canale e la sua sostituzione al tratto urbano attualmente esistente ed utilizzato come recapito fognario del Capoluogo di Granarolo dell'Emilia.

Le Parti convengono, pertanto, di procedere alla deviazione del canale in terra denominato Foggia Nuova mediante la realizzazione di un nuovo tratto finalizzato ad aggirare l'abitato di Granarolo dell'Emilia, nel quale lo stesso canale è attualmente utilizzato come collettore fognario pubblico.

Il nuovo percorso del canale è indicato nell'allegato 1 alla presente scrittura per costituirne parte integrante e sostanziale, mentre la descrizione dell'opera e le norme tecniche da rispettare saranno stabilite nel progetto esecutivo di cui ai successivi articoli 3 e 8.

### **Art. 3 – Costi dell’opera e ripartizione dei finanziamenti**

L’importo complessivo stimato dell’opera, comprensivo delle somme a base d’appalto, degli imprevisti, delle pratiche indennitarie ed espropri e del rimborso spese per l’attività prestata dalla Renana ammonta a € 1.418.000 finanziato dalla tariffa del servizio idrico integrato. Le variazioni che determinano un aumento del costo complessivo dell’opera dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Autorità.

Le eventuali economie su materiali, lavori e altri oneri, anche derivanti da ribassi d’asta, saranno portati in diminuzione dell’importo posto a carico della tariffa.

Dal costo complessivo suddetto sono unicamente esclusi gli oneri necessari per la “sdemanializzazione” del tratto di canale da sostituire qualora la procedura di sdemanializzazione sia necessaria e le parti decidano di avviarla. Sono altresì esclusi gli eventuali canoni demaniali arretrati che saranno a carico del Comune.

È compito della Renana avviare le procedure di sdemanializzazione puntando al minor onere possibile per il servizio idrico integrato. L’Autorità si riserva comunque di valutare, a beneficio della tariffa del servizio idrico integrato, l’opportunità di procedere alla sdemanializzazione sulla base degli effettivi costi determinati dai competenti uffici demaniali.

### **Art. 4 – Proprietà dell’opera da realizzare**

Poiché l’intervento come sino ad ora descritto è previsto e programmato nel Piano 2008-2012 del servizio idrico integrato approvato dall’assemblea di ATO 5, con lo scopo di acquisire alle pubbliche fognature il tratto urbano del canale Foggia Nuova e ripristinare l’originaria funzionalità del canale stesso, l’opera realizzata in forza della presente convenzione sarà consegnata al Demanio statale senza soluzione di continuità con i restanti tratti del canale Foggia nuova.

### **Art. 5 – Compiti del Gestore**

Il Gestore sosterrà gli oneri di finanziamento del nuovo tratto come meglio identificato nei precedenti articoli.

In conseguenza del regime di finanziamento e coerentemente con i principi riconosciuti nella “CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L’AGENZIA D’AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”, contestualmente alla consegna al Demanio della nuova opera il tratto di canale dismesso – identificato come pubblica fognatura a tutti gli effetti – sarà di proprietà del Comune.

## **Art. 6 –Canoni**

Anche a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto la Renana si impegna a continuare a non esigere alcun canone a carico del servizio idrico integrato per l'utilizzo del tratto di canale esistente.

Nelle more del completamento della procedura di sdemanializzazione e dei relativi passaggi di proprietà delle opere le parti si danno atto che tutte le competenze giuridiche, economiche e gestionali relative al tratto in questione del canale Foggia nuova e alla deviazione del canale nello scolo Granarolo saranno rispettivamente del servizio idrico integrato e della Renana.

## **Art. 7 – Compiti della Renana**

La Renana procederà all'intera attività progettuale e realizzativa dell'intervento, compresa l'acquisizione (ovvero l'apposizione di servitù) delle aree occorrenti, anche mediante le procedure espropriative. Sono esclusi dal quadro economico di progetto i soli oneri di sdemanializzazione che saranno definiti come previsto dall'articolo 3.

Sulla base di proprie, insindacabili valutazioni, la Renana potrà procedere alla realizzazione dell'opera con propri uomini e mezzi, appaltando eventuali, singole lavorazioni nel rispetto delle leggi di settore.

La Renana dovrà dare comunicazione dell'avvio dei lavori e delle richieste di varianti in corso d'opera e fornirà al termine dei lavori la rendicontazione completa all'Autorità ed al Gestore.

## **Art. 8 – Specificazioni progettuali**

L'adempimento dei compiti affidati alla Renana con la presente convenzione, nell'ambito dell'importo di cui all'art. 3, prevede le seguenti fasi procedurali:

1. completo espletamento della progettazione in ottemperanza alla normativa vigente;
2. adempimenti amministrativi e tecnici istruttori per l'espletamento delle procedure espropriative e di apposizione di servitù, in riferimento alle quali la valutazione nonché l'emanazione dei provvedimenti conclusivi di ciascuna fase resta di competenza del Comune;
3. adempimenti necessari all'acquisizione di tutte le autorizzazioni presso gli Enti di competenza;
4. esecuzione dei lavori in economia, ovvero mediante appalto parziale o totale dei lavori da eseguire;
5. direzione, contabilità tecnica e collaudo finale dei lavori.

L'attività di progettazione dovrà assicurare:

1. la qualità delle opere e la rispondenza di esse alle finalità stabilite;
2. la conformità degli interventi alle norme ambientali e urbanistiche;
3. il soddisfacimento dei requisiti essenziali, come definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

I contenuti dei singoli livelli di progettazione saranno definiti dal Responsabile del Procedimento, la cui nomina è di competenza della Renana.

#### **Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento e Direzione lavori**

La nomina del RUP ai sensi delle vigenti norme in materia di progettazione e realizzazione di opere pubbliche sarà di pertinenza della Renana in quanto soggetto attuatore. Al pari, anche la Direzione di tutti i lavori afferenti l'opera oggetto della presente convenzione competerà alla Renana, che la eserciterà mediante un proprio Direttore Lavori.

#### **Art. 10 - Tempi di esecuzione**

I tempi e le fasi di realizzazione sono indicati come riportato di seguito; essi potranno subire variazioni solo per cause di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente comunicate alle parti firmatarie del presente accordo. In particolare tra le cosiddette cause di forza maggiore che potranno comportare slittamenti temporali sono ricomprese anche eventuali opposizioni in sede di procedure espropriative.

- presentazione del progetto preliminare entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
- presentazione del progetto definitivo entro 2 mesi dalla approvazione del progetto preliminare;
- presentazione del progetto esecutivo entro 2 mesi dall'intervenuta disponibilità delle aree;
- inizio dei lavori entro 60 giorni dalla approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune;
- ultimazione lavori entro 12 mesi dall'inizio;
- collaudo specialistico funzionale entro 30 giorni dall'ultimazione lavori,
- collaudo delle opere eseguite entro 2 mesi dalla fine lavori e rendicontazione finale entro 45 giorni dall'approvazione del verbale di collaudo.

#### **Art. 11 – Dichiarazione ai fini I.V.A.**

Sulle spese sostenute per la realizzazione dell'opera sarà applicata l'aliquota I.V.A. agevolata del 10% in quanto gli interventi rientrano tra quelli indicati al n. 127 – quinquies, parte terza, della tabella "A" allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (opere di urbanizzazione primaria e secondaria, elencate nell'art. 4 della L. 847/1964 e s. m. i.).

#### **Art. 12 – Termini finanziari**

Il versamento di quanto dovuto alla Renana in forza della presente convenzione sarà effettuato a fronte di regolari S.A.L. dell'importo minimo di € 50.000 da pagare entro 120 giorni dall'inoltro al Gestore.

L'ultimo pagamento, a saldo, comprensivo delle spese di collaudo della nuova opera sarà effettuato entro 120 giorni dall'esito positivo del collaudo.

Il quadro economico di progetto di cui all'articolo 3 comprende gli oneri da riconoscere alla Renana per spese tecniche, di progettazione e direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione, collaudi. Tale onere è stato stabilito complessivamente pari al 10% delle somme per lavori. La suddetta percentuale sarà applicata in sede di singoli stati di avanzamento.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si riscontrassero elementi comportanti oneri aggiuntivi per la Renana rispetto a quelli derivanti dal quadro economico del progetto esecutivo, essi saranno riconosciuti ai fini della percentuale suddetta.

Nulla sarà riconosciuto alla Renana se gli oneri aggiuntivi deriveranno da errori, inadempienze o altro riconducibili alla responsabilità della stessa.

Tutte le variazioni progettuali in corso d'opera dovranno avvenire nel rispetto della normativa relativa agli appalti pubblici. Le variazioni che determinano un aumento del costo complessivo dell'opera dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autorità.

#### **Art. 13 - Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e sarà operante sino alla intervenuta, formale, sostituzione del tratto di canale declassato con l'opera di nuova realizzazione.

#### **Art. 14 Registrazione**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, secondo le vigenti disposizioni di legge.

**Art. 15 – Foro**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito al presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.

**Art. 16 – Clausola Privacy**

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente contratto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei Dati Personali” di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli articoli. 1, 3 e 11 del Codice.

Approvato, letto e sottoscritto,

per l’Autorità d’ambito di Bologna

il Direttore

Marco Morselli

Per il Consorzio della Bonifica Renana

il Presidente

Giovanni Tamburini

Per Hera S.p.A.

L’Amministratore Delegato

Maurizio Chiarini

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI  
(prof. Paolo Parisini)

(sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA  
Segretario  
(dott. Agostino Parigi)

E' stata pubblicata all'Albo consortile per \_\_\_\_ giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ .

Sede,

E' in corso di pubblicazione.

Sede,

IL CAPO UFFICIO  
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Ai sensi della L.R. 24 marzo 2004 n. 6 - ha ottenuto il  
visto di legittimità dalla Regione Emilia-Romagna  
prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

E' copia conforme all'originale agli atti.



**IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA**  
**Segretario**

E' stata pubblicata all'Albo consortile dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Contro la deliberazione stessa entro dieci giorni dalla sua  
pubblicazione non è stato presentato alcun ricorso.

Sede,



**IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA**  
**Segretario**